

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 25 luglio 2017, n. 454

Linee guida operative regionali per le finalita' della legge n. 112 del 22 giugno 2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare" e del Decreto Interministeriale del 28/11/2016 di attuazione.

Oggetto: Linee guida operative regionali per le finalità della legge n. 112 del 22 giugno 2016 *“Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”* e del Decreto Interministeriale di attuazione del 28/11/2016.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali, Sport e Sicurezza;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n.328 *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”*;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104 *“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”* come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n.162;

VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n.11 *“Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”*;

VISTA la legge regionale 23 novembre 2006, n.20 *“Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza”*;

VISTA la legge regionale 02 dicembre 1988, n.80 *“Norme per l'assistenza domiciliare e successivi provvedimenti”*;

VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n.118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 *“Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione”*;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2016, n.17 *“Legge di stabilità regionale 2017”*;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2016, n.18 *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017 – 2019”*;

VISTE inoltre:

- la Deliberazione di Giunta Regionale del 31 dicembre 2016, n. 857 *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”*;

- la Deliberazione di Giunta Regionale del 31 dicembre 2016, n. 858 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 14 del 17 gennaio 2017 “Applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019”;
- la nota prot. n. 44312 del 30 gennaio 2017 del Segretariato Generale concernente “Circolare relativa alla gestione del Bilancio 2017-2019”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 126 del 21 marzo 2017 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18”;
- la deliberazione di Giunta Regionale del 13 giugno 2017 n. 324 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019 – Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2017, riguardante i capitoli di entrata 228159 ed il capitolo di spesa H41170”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”;

VISTE altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale del 25 gennaio 2008, n. 40 “Adozione dello Strumento di Valutazione Multidimensionale regionale per l’ammissione e presa in carico di persone portatrici di problematiche assistenziali complesse negli ambiti domiciliare, semiresidenziale e residenziale”;
- la deliberazione di Giunta Regionale del 3 maggio 2016, n. 223 “Servizi e interventi di assistenza alla persona nella Regione Lazio”;
- la deliberazione di Giunta Regionale del 8 luglio 2011, n. 315 “Il Punto Unico d’Accesso sociosanitario integrato nella Regione Lazio – Linee di Indirizzo”;
- la legge regionale del 27 febbraio 2004, n. 2, art. 44 secondo il quale “al fine di fornire un sostegno concreto alle persone disabili gravi prive dei propri familiari, la Regione promuove l’istituzione di una Fondazione senza scopo di lucro a cui possono partecipare sia soggetti pubblici sia soggetti privati e che preveda tra le sue finalità quella di costituire un fondo per il finanziamento di progetti finalizzati all’assistenza dei disabili gravi privi dei propri familiari e gestiti da organizzazioni senza scopo di lucro”;
- la legge regionale del 13 agosto 2011 n. 12 all'art. 1 comma 3, recante modifiche all’art 44 della L.R. 2/2004;
- la deliberazione di Giunta Regionale n.792/2006 “Art. 44 della L.R. 2/2004. Fondazione di partecipazione per l'assistenza ai disabili gravi successivamente alla perdita dei propri familiari. Approvazione del nuovo schema di Statuto. Modifica della DGR 4 marzo 2005, n. 260”;
- la deliberazione di Giunta Regionale del 15 giugno 2012 n. 285 “Art. 1 co. 3 L.R. 12/2011 – Modifica D.G.R. 792/2006 – Approvazione nuovo schema di Statuto Fondazione “Insieme Dopo di Noi” e, in attuazione della stessa, sono stati acquisiti in economia i servizi di consulenza della Società Theorema S.r.l. per il progetto relativo alla Fondazione regionale “Durante e dopo di noi”;

- il decreto del Commissario ad acta n.431 del 24 dicembre 2012 “La Valutazione Multidimensionale per le persone non autosufficienti, anche anziane e per le persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale: dimensioni e sottodimensioni. Elementi minimi di organizzazione e di attività dell'Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale nella Regione Lazio”;
- il decreto del Commissario ad acta n. 306 del 1 ottobre 2014 “Adozione della Scheda S.Va.M.Di. per la valutazione delle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale per l'accesso alla residenzialità, semiresidenzialità e domiciliarità”;
- la Deliberazione di Giunta regionale del 24 marzo 2015 n. 126 “Modifiche alla DGR 1305/2004: "Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali ed organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 11 della l.r. n. 41/2003". Revoca delle DGR 498/2006, DGR 11/2010, DGR 39/2012. Revoca parziale della DGR 17/2011.
- la deliberazione di Giunta Regionale del 26 aprile 2017 n. 214 “Legge regionale 10 agosto 2016 n. 11, art. 47 comma 2. Approvazione della proposta del Piano sociale regionale denominato "Prendersi cura, un bene comune”;
- la deliberazione di Giunta Regionale del 13 giugno 2017 n. 326 “Approvazione Linee guida in materia di co-progettazione tra Amministrazioni locali e soggetti del Terzo settore per la realizzazione di interventi innovativi e sperimentali nell'ambito dei servizi sociali;

VISTA la legge del 2 giugno 2016 n. 112 “*Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare*” con particolare riferimento a:

- art. 1 “Finalità” e i seguenti punti 1 e 2 dello stesso articolo:

1. La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, dagli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dagli articoli 3 e 19, con particolare riferimento al comma 1, lettera a), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità.

2. La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori. Tali misure, volte anche ad evitare l'istituzionalizzazione, sono integrate, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, nel progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi. Lo stato di disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertato con le modalità indicate all'articolo 4 della medesima legge. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri interventi di cura e di sostegno previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone con disabilità.

- art.3 comma 1 che istituisce il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare
- art.4 comma 1 che definisce le seguenti finalità del Fondo:

a) attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che reproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2;

b) realizzare, ove necessario e, comunque, in via residuale, nel superiore interesse delle persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2, interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi;

c) realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing, che possono comprendere il pagamento degli oneri d'acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;

d) sviluppare, ai fini di cui alle lettere a) e c), programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2.

- art.4 comma 2 che prevede, in merito al finanziamento dei programmi e all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle rispettive competenze, la possibilità di compartecipazione delle regioni, degli enti locali, degli enti del terzo settore, nonché di altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità e delle famiglie che si associano per le finalità di cui all'articolo 1 della stessa legge.

VISTO il citato decreto interministeriale attuativo del 23 novembre 2016 relativo, che detta le caratteristiche attuative per il raggiungimento della finalità della legge del Dopo di Noi (di seguito detto Decreto) ;

RILEVATO che il sopracitato decreto attuativo, stabilisce che le Regioni devono adottare specifici indirizzi di programmazione per l'attuazione dei servizi e degli interventi a valere sulle risorse del Fondo, attraverso anche il confronto con le autonomie locali e le organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità e devono promuovere interventi volti al riutilizzo di patrimoni immobiliari per le finalità della legge;

PRESO ATTO di quanto emerso dagli incontri effettuati con la Consulta della disabilità e con i Distretti socio-sanitari con particolare riferimento alle criticità esistenti sul territorio regionale, ma anche alle buone pratiche già attivate;

ATTESO che è necessario definire le nuove linee guida operative regionali per l'utilizzo del Fondo di cui alla legge 112/2016 in conformità con le disposizioni contenute nel relativo Decreto attuativo;

PRESO ATTO che il Ministero al fine di trasferire alle Regioni il Fondo stanziato dalla legge n.112/2016 ha inviato una scheda da compilare a cura delle stesse;

PRESO ATTO della nota del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n. prot. 2844 dell'11 aprile 2017 che ritiene, in linea generale il programma di riferimento regionale complessivamente coerente con le indicazioni contenute nel decreto interministeriale del 23 novembre 2016;

CONSIDERATO che dal Ministero sono state trasferite alla Regione Lazio le risorse relative all'annualità 2016 del Fondo per le finalità di cui alla legge 112/2016 così come indicate nel riparto di cui al citato decreto attuativo;

CONSIDERATO che le risorse trasferite da parte del Ministero, pari a complessivi euro 9.090.000,00, sono state iscritte in bilancio, a valere sull'annualità 2017, sul capitolo di spesa H41170, di cui al programma 02 "Interventi per la disabilità" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.04.01.02, a seguito di apposita variazione di bilancio effettuata con la deliberazione della Giunta regionale 13 giugno 2017, n. 324;

CONSIDERATO altresì, che con Decreto del 21 giugno 2017, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha ripartito le risorse relative all'annualità 2017 del Fondo per le finalità di cui alla legge 112/2016 individuando per la regione Lazio una quota pari a 3.868.300,00 euro;

RITENUTO pertanto di prendere atto della scheda approvata dal Ministero Allegato A parte integrante del presente atto;

RITENUTO pertanto di approvare la suddivisione in ambiti sovradistrettuali (di seguito detti Ambito) per la gestione del Fondo del Dopo di Noi come di seguito riportata:

Ambito Sovradistrettuale	ASL di riferimento	Popolazione totale	Territorio	Motivazione
FRA+FRB	FROSINONE A e B	274.939	1.555,7859	contiguità territoriale
FRC+FRD	FROSINONE C e D	220.087	1.691,2981	contiguità territoriale
LT1+LT2+LT3	LATINA 1, 2 e 3	356.175	804,9227	contiguità territoriale
LT4+LT5	LATINA 4 e 5	218.051	839,9187	contiguità territoriale
RI2+RI3	RIETI 2	62.256	693,2572	contiguità territoriale
RI1+RI4+RI5	RIETI 1	96.211	2.057,2628	territori montani
VT1+VT2+VT3	VITERBO A e B	197.273	2.629,3364	contiguità territoriale
VT4+VT5	VITERBO C	123.006	985,9041	contiguità territoriale
F1+F2	ROMA 4	159.480	478,4751	contiguità territoriale
F3+F4	ROMA 4	167.111	776,6362	contiguità territoriale
G1+G2	ROMA 5	223.784	399,4813	contiguità territoriale
G3+G4	ROMA 5	117.364	827,2449	territori montani
G5+G6	ROMA 5	159.877	591,7225	territori montani
H1+H3	ROMA 6	177.806	183,2961	contiguità territoriale
H2+H5	ROMA 6	176.399	266,3404	contiguità territoriale
H4+H6	ROMA 6	215.527	273,9547	contiguità territoriale
D1	ROMA 3	78.395	229,2547	
ROMA CAPITALE	ROMA 1, 2 e 3	2.864.731	1.287,3586	

RITENUTO, altresì, che i distretti socio-sanitari così come individuati con la presente deliberazione, per la realizzazione dei servizi di cui al presente atto, possano sottoscrivere con altri ambiti in contiguità territoriale e all'interno della stessa ASL di riferimento, accordi di programma per l'attuazione degli stessi secondo le modalità previste dal T.U.E.L. Il soggetto capofila dell'accordo dovrà essere obbligatoriamente il capofila di uno degli ambiti partecipanti

RITENUTO pertanto di garantire la copertura finanziaria degli interventi di cui alla presente deliberazione mediante le risorse statali, relative all'annualità 2016, trasferite dal Ministero alla Regione Lazio pari ad euro 9.090.000,00, ed iscritte in bilancio, a valere sull'annualità 2017, sul capitolo di spesa H41170, di cui al programma 02 "Interventi per la disabilità" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.04.01.02;

RITENUTO pertanto di ripartire le risorse complessive di euro 9.090.000,00 assegnate alla Regione Lazio, relative all'annualità 2016 del Fondo, secondo il seguente schema approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali:

Utilizzo	Ente gestore	%	euro
Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione(art.5 comma 4 lettera a del Decreto)	Ambiti	71	5.421.276
Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiate (art.5 comma 4, lettera b) del Decreto)	Ambiti	5	381.780
Programmi di accrescimento della consapevolezza e per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita quotidiana (art.5 comma 4, lettera c del Decreto)	Ambiti	20	1.527.120
Interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare (art.5 comma 4, lettera e del Decreto)	Ambiti	4	305.424
<i>Totale attribuito agli Ambiti</i>		100	7.635.600

Interventi infrastrutturali art. 5, comma 4, lettera d) del Decreto	Regione		1.454.400
---	---------	--	-----------

<i>Totale attribuito agli Ambiti</i>			7.635.600
<i>Totale gestito dalla Regione</i>			1.454.400
<i>Totale risorse Dopo di Noi</i>			9.090.000,00

RITENUTO pertanto di finalizzare le risorse di cui al punto precedente destinate agli Ambiti, pari ad euro 7.635.600, sulla base delle popolazione residente 18/64 anni, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 5, comma 4, lettera a), b), c) ed e) del Decreto secondo il seguente riparto:

Ambito Sovradistrettuale	Popolazione 18-64 anni	Riparto del Fondo 2016 del Dopo di Noi
F1+F2	100.875	208.877
F3+F4	106.862	221.274
FRA+FRB	172.663	357.525
FRC+FRD	137.652	285.029
G1+G2	144.516	299.242
G3+G4	74.092	153.419
G5+G6	102.063	211.337

H1+H3	112.057	232.031
H2+H5	112.102	232.124
H4+H6	136.774	283.211
LT1+LT2+LT3	225.694	467.334
LT4+LT5	137.140	283.969
RI2+RI3	38.597	79.921
RI1+RI4+RI5	58.282	120.682
VT1+VT2+VT3	120.940	250.425
VT4+VT5	77.694	160.877
D1	50.777	105.142
ROMA CAPITALE	1.778.754	3.683.181
totale	3.687.534	7.635.600,00

RITENUTO pertanto di finalizzare le risorse restanti, pari ad euro 1.454.400, alla realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 5, comma 4, lettera d) del Decreto;

RITENUTO pertanto di finalizzare le risorse del Fondo relative all'annualità 2017, ripartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali a favore della Regione Lazio pari a 3.868.300,00 euro, nelle stesse modalità e utilizzo indicate per l'annualità 2016 da attuare con successivi atti dirigenziali, a seguito dell'accertamento delle stesse da parte dell'area regionale competente;

RITENUTO pertanto di approvare l'Allegato B alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, denominato "Linee guida operative regionali per le finalità del Decreto Interministeriale del 28/11/2016 attuativo della legge n. 112 del 22/06/2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare";

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano integralmente:

1. di prendere atto della scheda approvata dal Ministero Allegato A, parte integrante del presente atto;
2. di approvare la suddivisione in ambiti sovradistrettuali (di seguito detti Ambito) per la gestione del Fondo del Dopo di Noi come di seguito riportata:

Ambito Sovradistrettuale	ASL di riferimento	Popolazione totale	Territorio	Motivazione
FRA+FRB	FROSINONE A e B	274.939	1.555,7859	contiguità territoriale
FRC+FRD	FROSINONE C e D	220.087	1.691,2981	contiguità territoriale
LT1+LT2+LT3	LATINA 1, 2 e 3	356.175	804,9227	contiguità territoriale
LT4+LT5	LATINA 4 e 5	218.051	839,9187	contiguità territoriale
RI2+RI3	RIETI 2	62.256	693,2572	contiguità territoriale
RI1+RI4+RI5	RIETI 1	96.211	2.057,2628	territori montani
VT1+VT2+VT3	VITERBO A e B	197.273	2.629,3364	contiguità territoriale
VT4+VT5	VITERBO C	123.006	985,9041	contiguità territoriale
F1+F2	ROMA 4	159.480	478,4751	contiguità territoriale

F3+F4	ROMA 4	167.111	776,6362	contiguità territoriale
G1+G2	ROMA 5	223.784	399,4813	contiguità territoriale
G3+G4	ROMA 5	117.364	827,2449	territori montani
G5+G6	ROMA 5	159.877	591,7225	territori montani
H1+H3	ROMA 6	177.806	183,2961	contiguità territoriale
H2+H5	ROMA 6	176.399	266,3404	contiguità territoriale
H4+H6	ROMA 6	215.527	273,9547	contiguità territoriale
D1	ROMA 3	78.395	229,2547	
ROMA CAPITALE	ROMA1, 2 e 3	2.864.731	1.287,3586	

3. di disporre che i distretti socio-sanitari così come sopra individuati, per la realizzazione dei servizi di cui al presente atto, possano sottoscrivere con altri ambiti in contiguità territoriale e all'interno della stessa ASL di riferimento, accordi di programma per l'attuazione degli stessi secondo le modalità previste dal T.U.E.L
4. di garantire la copertura finanziaria degli interventi di cui alla presente deliberazione mediante le risorse statali, relative all'annualità 2016, trasferite dal Ministero alla Regione Lazio pari ad euro 9.090.000,00, ed iscritte in bilancio, a valere sull'annualità 2017, sul capitolo di spesa H41170, di cui al programma 02 "Interventi per la disabilità" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.04.01.02;
5. di ripartire le risorse complessive di euro 9.090.000,00 assegnate alla Regione Lazio, relative all'annualità 2016 del Fondo, secondo il seguente schema approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali:

Utilizzo	Ente gestore	%	euro
Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione(art.5 comma 4 lettera a) del Decreto)	Ambiti	71	5.421.276
Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative (art.5 comma 4, lettera b) del Decreto)	Ambiti	5	381.780
Programmi di accrescimento della consapevolezza e per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita quotidiana (art.5 comma 4, lettera c) del Decreto)	Ambiti	20	1.527.120
Interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare (art.5 comma 4, lettera e) del Decreto)	Ambiti	4	305.424
<i>Totale attribuito agli Ambiti</i>		100	7.635.600

Interventi infrastrutturali art. 5, comma 4, lettera d) del DM	Regione		1.454.400
--	---------	--	-----------

<i>Totale attribuito agli Ambiti</i>			7.635.600
<i>Totale gestito dalla Regione</i>			1.454.400

Totale risorse Dopo di Noi			9.090.000,00
----------------------------	--	--	--------------

6. di finalizzare le risorse di cui al punto precedente destinate agli Ambiti, pari ad euro 7.635.600, sulla base delle popolazione residente 18/64 anni, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 5, comma 4, lettera a), b), c) ed e) del Decreto secondo il seguente riparto:

Ambito Sovradistrettuale	Popolazione 18-64 anni	Riparto del Fondo 2016 del Dopo di Noi
F1+F2	100.875	208.877
F3+F4	106.862	221.274
FRA+FRB	172.663	357.525
FRC+FRD	137.652	285.029
G1+G2	144.516	299.242
G3+G4	74.092	153.419
G5+G6	102.063	211.337
H1+H3	112.057	232.031
H2+H5	112.102	232.124
H4+H6	136.774	283.211
LT1+LT2+LT3	225.694	467.334
LT4+LT5	137.140	283.969
RI2+RI3	38.597	79.921
RI1+RI4+RI5	58.282	120.682
VT1+VT2+VT3	120.940	250.425
VT4+VT5	77.694	160.877
D1	50.777	105.142
ROMA CAPITALE	1.778.754	3.683.181
totale	3.687.534	7.635.600,00

7. di finalizzare le risorse restanti, pari ad euro 1.454.400, alla realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 5, comma 4, lettera d) del Decreto;
8. di finalizzare le risorse del Fondo relative all'annualità 2017, ripartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali a favore della Regione Lazio pari a 3.868.300,00 euro, nelle stesse modalità e utilizzo indicate per l'annualità 2016 da attuare con successivi atti dirigenziali, a seguito dell'accertamento delle stesse da parte delle stesse da parte dell'area regionale competente;
9. di approvare l'Allegato B alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, denominato "Linee guida operative regionali per le finalità del Decreto 28/11/2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2017 attuativo della legge n. 112 del 22/06/2016 *"Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare"*.

Il Direttore della Direzione regionale Salute e Politiche sociali predispone gli atti conseguenti all'attuazione delle presenti linee guida con riferimento agli impegni assunti dalla Regione Lazio.

La presente determinazione con i relativi allegati sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Lazio, all'indirizzo http://www.socialelazio.it/prtl_socialelazio/, oltre che sul Bollettino

Ufficiale della Regione Lazio. La pubblicazione sul BURL ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

Allegato A**Schede approvate dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali per l'erogazione del Fondo di cui alla legge 112/2016****Scheda 1**

Premessa metodologica alle attività (art.2 del decreto 23.11.2016)	
1.Indicazione della normativa regionale e/o delle modalità di regolamentazione prescelte per l'individuazione delle <i>equipe</i> multiprofessionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nel processo di riforma dei servizi sociali e sanitari avviato con la Legge regionale 38/1996, e poi proseguito sul modello della Legge 328/2000, è stato inevitabile per la Regione Lazio prendere in esame le modalità con cui il cittadino entra in contatto con i servizi territoriali e quelle con cui i servizi si rapportano con il cittadino stesso, ne esaminano i bisogni e forniscono delle risposte quanto più possibile in maniera integrata e personalizzata. La Regione Lazio ha identificato nel PUA (Punto Unico di Accesso) il luogo deputato a questo incontro, assegnando alla unità valutativa multidisciplinare, eventualmente attivata dal PUA, il compito di procedere ad una valutazione multidimensionale della situazione della persona nella sua globalità, tenendo conto della natura, della complessità ed intensità del bisogno e di predisporre, d'intesa con l'assistito ed con i suoi familiari, un piano personalizzato di intervento. La regolamentazione è compresa nei seguenti documenti: • Determinazione del 26 febbraio 2010, n. D0824, "Approvazione dello schema di Accordo tra la Regione Lazio ed il Ministero della Salute avente ad oggetto "Servizi Sociosanitari: Punto Unico di Accesso"; • Accordo tra la Regione Lazio ed il Ministero della Salute avente ad oggetto, "Servizi Sociosanitari: Punto Unico di Accesso", sottoscritto dalle parti in data 22 aprile 2010; • Deliberazione della Giunta regionale dell'8 luglio 2011, n. 315, "Il Punto Unico di Accesso sociosanitario integrato nella Regione Lazio – Linee d'Indirizzo", con cui di concerto fra l'Assessorato alla Salute e l'Assessorato alle Politiche Sociali e Famiglia, si è inteso fornire agli operatori delle ASL e degli Enti Locali indicazioni utili allo sviluppo dei PUA; • Decreto del Commissario ad Acta n.U00431/2012 "La Valutazione Multidimensionale per le persone non autosufficienti, anche anziane e per le persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale: dimensioni e sottodimensioni. Elementi minimi di organizzazione e di attività dell'Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale nella Regione Lazio"; • Decreto del Commissario ad Acta n.U00306/2014 " Adozione della Scheda SVaM.Di per la valutazione delle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale per l'accesso alla residenzialità, semiresidenzialità e domiciliarità". Tali indicazioni vengono poi riprese organicamente nella recente legge di riforma, la LR 11/2016, dove nell'art. 52, vengono specificate ulteriormente le funzioni del PUA in:	

- a) orientare le persone e le famiglie sui diritti alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie e di continuità assistenziale e sulle modalità per accedere ad esse ferma restando l'equità nell'accesso ai servizi, con particolare riferimento alla tutela dei soggetti più deboli;
- b) agevolare l'accesso unitario alle prestazioni di cui alla lettera a), favorendo l'integrazione tra i servizi sociali e quelli sanitari;
- c) avviare la presa in carico, mediante una preavalutazione integrata socio-sanitaria funzionale all'identificazione dei percorsi sanitari, socio-sanitari o sociali appropriati;
- d) segnalare le situazioni connesse con bisogni socio-sanitari complessi per l'attivazione della valutazione multidimensionale e della presa in carico integrata.

Nello stesso articolo, viene indicato che le risorse umane, strumentali e finanziarie per l'attivazione ed il funzionamento del PUA, e per le unità valutative multidisciplinari, sono fornite dalle aziende sanitarie locali e dai comuni associati nell'ambito territoriale ottimale di riferimento.

Relativamente a normativa regionale che abbia specificatamente in oggetto il Dopo di Noi, la Regione Lazio ha approvato con D.G.R. 792/2006 uno Statuto della fondazione di partecipazione "Insieme dopo di noi" e la natura giuridica della fondazione stessa. L'atto tiene conto delle allora nuove proposte sulla base delle esperienze estere, quali alcune forme di residenzialità innovativa (es. halfway houses, co-housing, ecc.) e alcune esperienze estere.

La L.R. 13 agosto 2011 n. 12 all'art. 1 comma 3, recante modifiche all'art 44 della L.R.2/2004, ha ampliato le finalità e le potenzialità della istituenda Fondazione senza scopo di lucro, estendendo tra le sue finalità il finanziamento di progetti finalizzati all'assistenza, oltre che dei disabili gravi, anche dei soggetti con fragilità sociale e delle loro famiglie, nonché la previsione di possibilità di finanziamento di progetti speciali di interesse regionale, anche con caratteristiche di sperimentazione innovativa, attuando forme di compartecipazione al finanziamento ed alla gestione dei servizi da parte dei soggetti pubblici e privati, al fine di perseguire l'uniformità delle prestazioni socio-assistenziali erogate sul territorio regionale.

E' stato approvato successivamente dalla Giunta Regionale il nuovo Statuto della Fondazione : DGR 285 del 15.06.2012 (Proposta di DGR 6042 del 04.04.2012) "Art. 1 co. 3 L.R. 12/2011 – Modifica D.G.R. 792/2006 – Approvazione nuovo schema di Statuto Fondazione "Insieme Dopo di Noi" e, in attuazione della stessa, sono stati acquisiti in economia i servizi di consulenza della Società Theorema S.r.l. per il progetto relativo alla Fondazione regionale "Durante e dopo di noi". Il lavoro affidato alla suddetta società si è concluso con la produzione del modello operativo della Fondazione, che è stato oggetto di una proposta di DGR: Proposta di DGR n. 024576 del 15.11.2012 "Art. 1 co. 3 L.R. 12/2011 –D.G.R.285/2012 – Approvazione modello strategico della Fondazione "Insieme Dopo di Noi" per l'assistenza ai disabili gravi o ad altri soggetti con fragilità sociale e alle loro famiglie" , nelle more della cui approvazione è stato recepito con Determinazione B 09764 del 27.12.2012: Art. 1 co. 3 L.R. 12/2011 – D.G.R.285/2012 – Modello strategico della Fondazione "Insieme Dopo di Noi" per l'assistenza ai disabili gravi o ad altri soggetti con fragilità sociale e alle loro famiglie.

Descrizione delle procedure relative alla valutazione multidimensionale effettuata dalle *equipe* multiprofessionali, secondo i principi della valutazione bio-psico-sociale e in coerenza con il sistema di

classificazione ICF. In merito alle diverse dimensioni del funzionamento della persona con disabilità prendere in considerazione almeno le seguenti aree: • cura della propria persona; • mobilità; • comunicazione e altre attività cognitive; • attività strumentali e relazionali per la vita quotidiana Per la valutazione multidimensionale verrà utilizzata la Scheda S.Va.M.Di, scheda adottata dalla Regione Veneto, dalla Regione Lazio e recentemente dalla regione Valle d'Aosta. Il lavoro di sperimentazione portato avanti in Veneto ha permesso l'elaborazione di un algoritmo in grado di restituire all'operatore un profilo del funzionamento della persona, rendendo possibile in tal modo la definizione di coerenti progetti di vita personalizzati, da attuare ponendo attenzione alle variabili prodotte dalle complesse relazioni con i contesti di vita che, com'è noto, possono essere o "facilitatori" o "barriera" del "bene-essere" della persona. Con la S.Va.M.Di oltre ad avere elementi puntuali per una programmazione regionale e territoriale dei servizi per le persone con disabilità, è possibile da una parte anche esprimere valutazioni oggettive e attendibili relative al percorso ideale o compatibile per la presa in carico del soggetto da parte dei diversi servizi del territorio, dall'altra verificare tutti gli ambiti di inappropriata potenzialmente riscontrabili negli stessi. Con l'utilizzo della Scheda si intende promuovere il passaggio da una dimensione descrittiva come l'ICF a una dimensione valutativa, affrontando al contempo temi fondamentali quali l'integrazione sociosanitaria, orientamento dei servizi verso il progetto di vita, superando il sistema per prestazioni, verso una presa in carico globale ed il sistema operativo del cosiddetto "budget di salute"	
2. Progetto personalizzato Descrizione dei processi di definizione dei progetti personalizzati nelle modalità di cui all'art. 2, commi 2,3,4 e 5 del decreto Le attività di presa in carico sui territori della Regione Lazio avvengono attraverso il Punto Unico di Accesso (PUA) che dispone di diversi punti d'accesso decentrati presso i servizi territoriali quali segretariato sociale, il Centro unico di prenotazione (CUP) e il RECUP prenotazione prestazioni sanitarie delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e le case della salute, gli sportelli sociali attivati da enti pubblici, ospedali, ambulatori, presidi delle aziende sanitarie locali e presidi socio-sanitari in generale, enti del terzo settore, sindacati ed enti di patronato collegati tra loro nell'ottica della realizzazione di un'efficiente ed efficace funzionalità informativa. Al PUA spetta la specifica funzione di avviare la presa in carico, mediante una preavvalutazione integrata socio-sanitaria funzionale all'identificazione dei percorsi sanitari, socio-sanitari o sociali appropriati, segnalando le situazioni connesse con bisogni socio-sanitari complessi per l'attivazione della valutazione multidimensionale e della presa in carico integrata. I progetti personalizzati sono definiti da un'apposita unità valutativa multidisciplinare, d'intesa con l'assistito ed con i suoi familiari, sulla base di una valutazione multidimensionale della situazione della persona. Il modello di valutazione multidimensionale adottato utilizza la scheda S.Va.M.Di. Nel piano personalizzato devono essere individuati gli obiettivi da raggiungere, gli interventi di tipo sociale, sanitario ed educativo, le figure professionali ad essi preposti, il responsabile del caso, le modalità e i tempi di attuazione,	

nonché i relativi costi e la loro ripartizione tra le aziende sanitarie locali e comuni e l'eventuale compartecipazione dell'utente. E' previsto che il piano personalizzato, nel corso della durata dell'intervento assistenziale, possa subire dei correttivi orientati a perfezionare il raggiungimento degli obiettivi fissati. Nella normativa regionale è inoltre riaffermata in più punti la centralità ed il valore della partecipazione dei cittadini e la corresponsabilità della presa in carico da parte del personale dell'azienda sanitaria locale e degli enti locali con i soggetti del terzo settore, gli utenti ed i loro familiari. Seguendo tali indicazioni, nei distretti socio-sanitari della regione da tempo sono state attivate procedure per la definizione del progetto personalizzato di intervento nei confronti, in particolare, delle persone con disabilità, procedure conformi alle indicazioni ed ai principi contenuti nella L 112/2016 e nel decreto ministeriale di attuazione. La realizzazione delle procedure di definizione del progetto personalizzato è andata talvolta differenziandosi nella regione, e si è definita secondo le specifiche realtà territoriali, i bisogni emergenti e le risorse presenti e attivabili nei diversi distretti. Attraverso un processo di confronto continuo con i referenti distrettuali, pubblici e del privato sociale, questa Amministrazione, pur salvaguardando le necessarie differenziazioni territoriali, intende operare affinché venga garantito un uguale diritto di accesso alle prestazioni del "Dopo di noi" e si operi secondo principi di efficacia e di efficienza. Norma di riferimento regionale Legge Regionale n.11/2016 Art.52 della LR 11/2016 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio (Punto unico di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie con continuità assistenziale) Art. 53 (Presa in carico integrata della persona e budget di salute)	
3. Descrizione delle modalità di definizione e di articolazione del budget di progetto per le attività di cui all'art. 5, co. 4, lett. a) b) e c) del decreto, sottolineando l'importanza di favorire il passaggio da una programmazione basata esclusivamente sulla certificazione della disabilità grave, alla centralità del bisogno emergente in cui il progetto e il relativo budget, vengono costruiti attorno al bisogno concreto della persona. Nella LR 11/2016 La Regione, al fine di dare attuazione alle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sui "determinanti sociali della salute" e alle relative raccomandazioni del 2009, ha adottato una metodologia di integrazione sociosanitaria basata su progetti personalizzati sostenuti da <i>budget</i> di salute, costituiti dall'insieme delle risorse economiche, professionali e umane necessarie a promuovere contesti relazionali, familiari e sociali idonei a favorire una migliore inclusione sociale del soggetto assistito. Nel 2015 è stata avviata la sperimentazione del sistema operativo denominato Budget di Salute, al fine di fornire alla Regione Lazio elementi concreti per l'emanazione delle apposite Linee Guida, previste dalla nuova legge regionale. Il Direttore Generale della ASL Roma 6 e il Sindaco di Monte Porzio Catone, quale capofila del citato Distretto Sociosanitario (Comuni di Monte Porzio Catone, Frascati, Colonna, Grotta Ferrata, Monte Compatri, Rocca di Papa e Rocca Priora), hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa per avviare lo studio e la sperimentazione del sistema operativo integrato Budget di	

Salute. Seguendo il dettato del Protocollo d'Intesa, è stato predisposto un piano formativo, rivolto a tutti gli operatori sanitari, sociali pubblici e del terzo settore, coinvolti nel lavoro dei servizi rivolti alle persone che, richiedono un'elevata integrazione sanitaria: *Materno infantile – Anziani – Handicap e Patologie psichiatriche – Dipendenza da droga, alcool, farmaci – Patologie per infezioni da HIV – Patologie in fase terminale – Inabilità o disabilità conseguenti a patologie croniche.*

Alla base della sperimentazione ci sono i principi fondamentali del Budget di Salute:

- è costituito dall'insieme delle risorse economiche, professionali e umane, gli asset strutturali, il capitale sociale e relazionale della comunità locale, necessari a promuovere contesti relazionali, familiari e sociali idonei a favorire una migliore inclusione sociale della persona;

- è uno strumento organizzativo-gestionale per la realizzazione di progetti di vita personalizzati in grado di garantire l'esigibilità del diritto alla salute attraverso l'attivazione di interventi sociosanitari integrati; è un sistema caratterizzato da un'elevata flessibilità senza essere legato a un tipo particolare di servizio o a uno specifico erogatore; promuove e attua il protagonismo dei cittadini/utenti, che si realizza nella co-costruzione dei singoli progetti personalizzati e si struttura nella definizione di un contratto; - promuove e attua il principio di sussidiarietà.

- Cambia l'approccio di governance. Dal vecchio sistema di finanziamento dei servizi al finanziamento dei progetti personalizzati, a un diverso governo delle attività sanitarie e sociosanitarie per tutelare la salute delle persone e per promuovere il loro diritto di cittadinanza. Il "privato" non è più un soggetto cui affidare l'esecutività di attività con sistemi dubbi di delega, ma è un partner che collabora alla costruzione e allo sviluppo di sistemi attivi di protezione sociale, a partire da progetti personalizzati. Per la singola persona, infatti, sono previsti meccanismi di partecipazione diretta alla definizione del singolo percorso assistenziale, mentre per la comunità locale si determina una crescita delle capacità degli organismi di progettazione e gestione integrate. Vengono create le condizioni per garantire la presa in carico e la continuità delle cure e dell'assistenza e il passaggio da un approccio di cura a quello di tutela del "bene-essere" possibile per quella persona in quel determinato contesto di vita. La significativa riduzione della residenzialità "istituzionalizzata" nell'area della salute mentale, della disabilità, degli anziani, registrata nel corso dell'applicazione del modello Budget di Salute, ne ha confermato l'efficacia per contrastare l'istituzionalizzazione della sofferenza e promuovere la domiciliarizzazione degli interventi.

Una particolare attenzione va rivolta agli elementi costitutivi della salute, che richiedono interventi più appropriati ed efficaci (i progetti di vita personalizzati) e si realizzano in quattro aree fondamentali: apprendimento/espressività; formazione/lavoro; casa/habitat sociale; affettività/socialità. E' ormai confermato che gli impedimenti esterni all'esercizio dei diritti all'apprendimento, alla formazione, alla socialità, al lavoro, all'abitazione siano i veri determinanti che trasformano una persona vulnerabile o "a rischio" in un "caso". Il modello del Budget di Salute si fonda invece su prestazioni flessibili, definite non sulle caratteristiche dell'offerta disponibile, ma sulla base dei reali "diritti di cittadinanza" della persona.

Per una maggior efficacia della sperimentazione in corso sul budget di salute è necessario comunque :

- a) la ricognizione di tutte le risorse economiche, professionali e comunitarie che si rendono al momento disponibili sia da parte delle istituzioni sociali e sanitarie, che da parte delle partecipazioni degli utenti, del Terzo Settore, delle Associazioni, del volontariato e della comunità locale, in

quanto partecipanti alla co-progettazione e alla co-gestione dei diversi progetti personalizzati; b) la definizione e il monitoraggio del progetto personalizzato che implica il coinvolgimento di tutti i protagonisti: la ASL, attraverso i servizi di volta in volta direttamente coinvolti; i Comuni, attraverso i propri servizi sociali; la persona e i suoi familiari, con la possibilità, se necessario, di accompagnamento/orientamento delle rispettive Associazioni; i soggetti co-gestori privati (cooperative, volontariato, ONLUS, ma anche privato profit), con l'obiettivo prioritario di promuovere l'inclusione e il mantenimento nel corpo sociale delle persone, evitando l'istituzionalizzazione. Norma di riferimento regionale Legge Regionale n.11/2016 Art. 53 (Presa in carico integrata della persona e budget di salute) Comma 5	
--	--

Scheda 2

Progetto personalizzato - Budget di progetto	Attività finanziabili con risorse del fondo di cui all'art. 5 del decreto : 9.090.000,00 (2016) Il calcolo di questa scheda riguarda le risorse residue dell'intero ammontare sopraindicato, tolte le risorse relative alla scheda 3 che ammontano a 1.454.400 euro Totale risorse scheda 2 - 7.635.600 euro <i>Tutti gli interventi devono essere aggiuntivi e non sostitutivi dei servizi già esistenti e rispettare le finalità indicate all'art. 19 della Convenzione ONU, con particolare riguardo al comma 1, lett. a).</i> <i>Deve essere garantito l'accesso ai servizi e agli interventi a tutte le categorie di disabilità, comprese quelle intellettive e del neuro sviluppo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, secondo periodo del D.M. In merito alle spese per servizi socio-sanitari, sono ammissibili soltanto quelle di rilevanza sociale.</i> <i>Gli interventi possono essere integrati con risorse regionali, di ambito o di soggetti terzi, sempre nel rispetto delle indicazioni operative e degli indirizzi indicati nel DM, in funzione delle finalità della legge 112/2016.</i>	Previsione Percentuale Di spesa rispetto all'importo complessivo Scheda 2
	a) Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3. Le azioni di cui al presente punto e alla successiva lettera b) devono riprodurre e ricercare soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare. Risorse necessarie: 5.421.276,00 euro	71%
	<i>Descrizione degli interventi:</i> Questi interventi vogliono offrire ad una fascia di persone adulte con disabilità che hanno la necessità, per la mancanza delle figure familiari di riferimento, o l'impossibilità degli stessi a garantire nel tempo l'adeguato sostegno familiare, ed il desiderio di sperimentare l'inserimento in un gruppo di "convivenza transitoria" inteso come realizzazione temporanea del distacco dalla famiglia sia per gli utenti che per i familiari. Gli obiettivi sono quelli di migliorare le relazioni sociali, l'autonomia personale e sociale, sperimentare in modo graduale una vita in comune con altre persone disabili, garantire la salute psico-fisica, l'autonomia e la cura della persona. Obiettivo fondante è quello di valutare di valutare la possibilità, al termine dell'intervento, di un inserimento nei percorsi dell'abitare autonomo e a tal fine anche la compatibilità tra gli adulti con disabilità partecipanti al percorso. E' attraverso questa delicata fase di interventi che si definiranno le "nuove famiglie", composte da persone con disabilità. Un altro settore di intervento fondamentale riguarda la deistituzionalizzazione di persone presenti nelle strutture RSA e ex art.26 che abbiano per le loro condizioni, possibilità di percorsi di semiautonomia. Le strutture per lo svolgimento degli interventi devono essere accessibili, collocate in località facilmente raggiungibili e che rendano	

	possibile la partecipazione alla vita sociale e l'accesso dei servizi territoriali. Si intende intervenire, sulla base del progetto personalizzato redatto dalla equipe multiprofessionale, su una platea più ampia del numero di disabili che riusciranno, a seguito di questa fase, ad essere inseriti in modo definitivo nelle case di civile abitazione. Si intende attivare n. 200 percorsi di accompagnamento all'uscita dal nucleo familiare o di deistituzionalizzazione dal costo unitario annuale di circa 38.000 euro a percorso.	
	b) Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4; Risorse necessarie: 381.780,00 euro <i>Descrizione degli interventi:</i> Si tratta di spese per collaboratori familiari per n.20 appartamenti destinati al Dopo di Noi, secondo i contratti vigenti del lavoro domestico per 365 giorni h24.	5%
	c) Programmi di accrescimento della consapevolezza e per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita quotidiana (art. 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (art, 3, comma 6) riferimenti legge 68 sul collocamento mirato Risorse necessarie: 1.527.120,00 <i>Descrizione degli interventi:</i> I programmi previsti privilegiano interventi di tipo socio-educativo e relazionale, volti al mantenimento e allo sviluppo delle capacità della persona con disabilità e della rete sociale di riferimento. Particolare attenzione viene data alla formazione alla residenzialità e all'autonomia abitativa, in cui le persone disabili si confrontano con le sfide dell'abitare in autonomia e ai percorsi di inclusione sociale nel tessuto socioculturale dei luoghi di residenza(visite parchi, musei, teatri cinema,.....). Le attività proposte hanno lo scopo di migliorare le performance di autonomia e di gestione della vita quotidiana. Possono essere previste attività di economia domestica quali preparazione di pasti, riordino della casa, etc.; laboratori interni ed esterni quali fare la spesa, imparare a gestire il denaro, muoversi nel territorio, partecipazione ad iniziative sociali del territorio, accompagnamento e tutoraggio ad eventuali tirocini di inclusione sociale, condividere gli spazi come in una grande famiglia. L'obiettivo ultimo è quello di imparare a vivere in un ambiente destrutturato e meno protetto di quello a cui sono abituati per sviluppare	20%

	e rafforzare le proprie risorse personali in vista di un futuro lontano dalla famiglia di origine. I percorsi di autonomia sono individualizzati a seconda del tipo di disabilità e del progetto personalizzato. L'equipe multidisciplinare territoriale ed il Servizio Disabilità adulta svolge attività di monitoraggio e vigilanza sui programmi e sulle attività previste. Per quanto attiene alle comuni esigenze di tipo sanitario, ci si avvale dei presidi territoriali del Servizio Sanitario Nazionale. Il numero del programma di accrescimento è misurato sui disabili che saranno inseriti negli appartamenti del Dopo di Noi. Con i fondi ipotizzati in una situazione a regime, si ipotizza la costituzione di 20 soluzioni alloggiative con 80 persone. Si intende attivare pertanto n.80 programma di accrescimento per un costo annuale di circa 28.000,00 euro ciascuno.	
	e) in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7. Risorse necessarie: 305.424,00	4%
	<i>Descrizione degli interventi:</i> Sono interventi volti a sostenere le famiglie che affrontano nell'assistere la persona disabile o non autosufficiente a domicilio attraverso: -Pronta accoglienza, al verificarsi di una situazione di emergenza non gestibile dai familiari con possibilità di accoglienza entro 24 ore in una struttura residenziale; -Accoglienza programmata nei servizi residenziali per uno o più periodi temporanei in una struttura residenziale. Si intende coprire eventuali spese per ospitare 40 persone (max 2 per 20 appartamenti) per un periodo complessivo di 4 mesi all'anno.	

Scheda 3

Rif.: art. 5, comma 4, lettera d) del DM

Descrizione degli interventi infrastrutturali

Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità

Risorse necessarie 1.454.400 euro (circa il 16 % delle risorse complessive destinate alla Regione Lazio per il 2016)

Descrizione degli interventi:

Saranno ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di spesa:

- oneri di acquisto
- oneri di locazione
- ristrutturazione (interventi relativi a bagni e cucine, miglioramento della funzionalità degli spazi alloggiativi per il benessere e la piena autonomia delle persone disabili)
- messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessarie per il funzionamento degli alloggi (adeguamento alle norme di sicurezza per abitazione civile, domotica)

Per la quantificazione delle risorse necessarie è prioritario l'individuazione di un patrimonio immobiliare solidale della Regione Lazio disponibile per il Dopo di Noi, attraverso una manifestazione di interesse per proprietari pubblici e privati di immobili con le caratteristiche richieste dal dopo di noi e la quantificazione e validazione delle eventuali opere di ristrutturazione e adeguamento.

Coerentemente alla legge 112/2016 la Regione Lazio curerà in particolare l'individuazione di strutture di agricoltura sociale, inseriti nei tessuti urbani, che siano in grado di sviluppare con efficienza sia la parte abitativa che quello dei programmi di uscita dalla famiglia o istituzione e i programmi di accrescimento.

Scheda 4

Adempimenti delle Regioni	
<i>Ai sensi dell'art 6, co.1, del DM, descrivere le modalità attraverso le quali sono stati programmati gli interventi e i servizi di cui all'art. 3 del DM, in particolare:</i> • <i>criteri e modalità per l'erogazione dei finanziamenti:</i> La Regione Lazio intende supportare le azioni di capacità amministrativa rivolte alla costruzione di reti di collaborazione interistituzionale fra Amministrazioni pubbliche nonché fra esse e i soggetti del terzo settore al fine di rendere più funzionale la governance del complesso sistema del fondo nazionale del Dopo di Noi. Successivamente all'emanazione della Legge 112/2016 ed del decreto ministeriale attuativo, la Regione Lazio ha partecipato ad incontri con la Consulta Regionale per la Disabilità e con le consulte territoriali, al fine di definire le modalità più opportune per la programmazione degli interventi e per l'erogazione dei finanziamenti del fondo nazionale del Dopo di noi. Si è constatata una situazione diversificata nella regione rispetto la realizzazione degli interventi e dei servizi in favore delle persone con disabilità, legata a specifiche territoriali. Questa amministrazione ha deciso di procedere, sulla base delle indicazioni pervenute nel corso degli incontri realizzati, identificando il costo medio degli interventi e servizi di cui all'art.3 del DM e programmando un percorso che porti alla identificazione di un patrimonio immobiliare solidale e dei possibili usufruttori dei servizi del Dopo di Noi sul territorio della regione. Non essendo possibile al momento una suddivisione, numerica e per tipologia, degli interventi da realizzarsi all'interno degli ambiti territoriali si è proceduto, basandosi sui dati relativi ad esperienze già realizzate, a programmare sul territorio regionale nr. 200 percorsi programmati di accompagnamento (costo 38.000,00 euro) per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, rivolti a 200 persone con disabilità, identificate come possibili usufruttori e comprese in una un elenco regionale che terrà conto degli indicatori di urgenza e priorità di cui al decreto attuativo del Dopo di Noi. Durante ed al termine di questi percorsi di accompagnamento sarà rielaborato il progetto personalizzato della persona con disabilità e valutata l'opportunità di un inserimento nei percorsi dell'abitare autonomo. L'inclusione nel programma di abitare autonomo sarà possibile, in base ai costi rilevati in appartamenti del Dopo di Noi già realizzati, per 80 persone, residenti in 20 case di civile abitazione Le stesse saranno individuate tenendo in considerazione, oltre che delle priorità previste dalla normativa, anche della compatibilità con gli altri adulti possibili destinatari dell'intervento. Le 80 persone usufruiranno di servizi di supporto alla domiciliarità) e di specifici programmi di accrescimento della autonomia, individualizzati a seconda del tipo di disabilità e del progetto personalizzato definito dall'equipe multidisciplinare distrettuale. Il progetto personalizzato con il relativo budget di progetto terrà comunque conto di tutti gli interventi di cui la persona con disabilità già usufruisce come indicato nel decreto attuativo . Nell'ambito di un percorso di co-programmazione sono in corso di attivazione tavoli di concertazione con Roma Capitale e tutti i distretti della regione, al fine di condividere le linee di programmazione del Dopo di Noi, definendone nei particolari le modalità di attuazione, in un'ottica di razionalizzazione delle risorse e valorizzazione delle peculiarità territoriali e	

di efficacia ed efficienza degli interventi.

Questa Amministrazione intende procedere al riparto dei finanziamenti del fondo Dopo di Noi agli ambiti del territorio regionale secondo il criterio della percentuale di popolazione 18/64, sostenendo l'associazione tra loro finalizzata a creare economie nella realizzazione delle progettualità degli interventi e dei servizi di cui all'art. 3 del DM.

Il lavoro condiviso con i territori permetterà inoltre di effettuare una ricognizione puntuale sulla situazione servizi socio-sanitari rivolti all'area della disabilità, conoscere eventuali criticità locali e ricercare modalità attuative efficaci ed efficienti ed inoltre permetterà nel tempo azioni di monitoraggio e di valutazione degli interventi in via di realizzazione, permettendo eventuali correttivi.

La regione intende porre in essere delle azioni di sistema per una governance unitaria che garantiscano i raccordi inter-istituzionali (strumenti forniti dell'ex art. 15 della legge 241/1990) e inter-professionali necessari alla collaborazione fra i servizi del pubblico e del privato sociale per affrontare la presa in carico integrata.

Parallelamente, gli Ambiti territoriali/Comuni avranno il compito di definire e sottoscrivere modalità operative di collaborazione tra servizi, in accordo agli strumenti regionali di programmazione previsti.

- *modalità per la pubblicizzazione dei finanziamenti erogati:*

E' prevista la realizzazione di una campagna di informazione del Dopo di Noi attraverso gli strumenti di comunicazione audio, video e stampa che raggiunga negli ambiti territoriali della regione ogni struttura pubblica e privata legata alla disabilità.

Saranno tenuti incontri tematici con le associazioni dei familiari e con il terzo settore.

- *verifica dell'attuazione delle attività svolte e della eventuale revoca dei finanziamenti*

A tal fine sarà istituita una Cabina di regia della Direzione regionale Salute e Politiche sociali, per il monitoraggio e la valutazione dei progetti finanziati.

Saranno tenute riunioni specifiche bimestrali della Consulta regionale per la disabilità per il monitoraggio dell'efficacia dei progetti finanziati e la rilevazione di eventuali criticità

- *monitoraggio dei flussi finanziari, dei trasferimenti effettuati, del numero dei beneficiari e delle diverse tipologie d'intervento nei differenti ambiti previsti, con particolare riguardo alle diverse soluzioni alloggiative innovative:*

Saranno effettuati i monitoraggi dei flussi finanziari utilizzando un flusso di informazioni bimestrali da parte dei distretti utilizzando anche le piattaforme online di rendicontazione dei piani di zona già attive.

- *integrazione con i programmi del FNPS e del FNA, con particolare attenzione al Programma per l'attuazione della Vita Indipendente, per tutte le attività che riguardano lo stesso target di beneficiari e che presentano finalità coincidenti*

I fondi del programma "Dopo di Noi" confluiranno in termini di programmazione nella pianificazione di zona a titolarità distrettuale.

Con la delibera di Giunta Regionale n.136/2014 la Regione Lazio ha inteso strutturare la pianificazione distrettuale in Piani di zona che contiene tutte le misure attivate a livello distrettuale a valere sulle risorse trasferite

dalla Regione ai distretti socio-sanitari e le ulteriori risorse di cui beneficiano i distretti e quelle messe in campo dai singoli Comuni a valere sui propri bilanci, al fine di tenere insieme le risorse e individuare complessivamente gli interventi e i servizi da attivare sul territorio distrettuale. I distretti programmano in maniera coordinata e contemporanea in modo da evitare duplicazioni di interventi. Le misure individuate pur mantenendosi distinte derivano da un'unica analisi territoriale e concorrono alla definizione e all'utilizzo di un budget unico e complessivo di distretto. La regione intende comunque lavorare in collaborazione con i distretti perché venga individuata una specifica misura sulla disabilità all'interno della quale sia possibile pianificare gli interventi finanziati con i diversi fondi statali, regionali e comunali.	
<i>Descrivere le modalità con le quali si è inteso indirizzare la selezione dei beneficiari per garantire l'accesso ai servizi secondo il criterio di maggiore urgenza ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 4 del DM</i> La Regione Lazio intende rilevare il fabbisogno del Dopo di Noi sulla base di analisi dei contesti di istituzionalizzazioni, dalle richieste delle famiglie e associazioni rilevabili attraverso tavoli di co-progettazione con i territori e il terzo settore. L'individuazione dei beneficiari del fondo Dopo di Noi sarà effettuata con la creazione di un elenco a seguito di appositi avvisi distrettuali per l'adesione al progetto. Per le persone dell'elenco, in base alle risorse singole o associate tra i diversi ambiti territoriali, farà seguito, a cura dei distretti, una valutazione che definirà i beneficiari di cui all'art. 4 del decreto attuativo seguendo le priorità indicate nello stesso e le indicazioni che verranno nelle Linee guida regionali per l'attuazione del Dopo di Noi. Le linee guida saranno il risultato di percorsi di co-progettazione già in corso con i territori e il terzo settore. N.B. E' possibile sostenere la continuità degli interventi, anche in deroga all'età, tenendo sempre in considerazione che i beneficiari, di norma, sono persone con disabilità grave non dovuta al naturale invecchiamento o a patologie connesse all'età.	
Descrivere le modalità di coinvolgimento dei soggetti interessati, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi. La Regione Lazio intende costruire percorsi che porteranno alla stesura di un patto di cittadinanza tra i cittadini disabili, istituzioni pubbliche, soggetti privati "profit" e "no profit" e le famiglie, per che ogni intervento effettuato sia nel rispetto massimo della volontà delle persone con disabilità grave.	

ALLEGATO B

Linee guida operative regionali per le finalità di cui al Decreto interministeriale del 28/11/2016 attuativo della legge n. 112 del 22/06/2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”

Premessa

In Italia si stima che il 9,6% delle persone con disabilità grave tra i 18 e i 64 anni viva da solo, il 10,6% con il proprio partner, il 20,3% con il partner e i figli e circa il 50% con uno o entrambi i genitori. Fra questi ultimi risulta particolarmente critica la situazione di coloro che vivono con genitori anziani (circa un terzo). Inoltre il 54% circa dei disabili gravi può contare solo sull'aiuto dei genitori per le attività di cura che non costituiscono assistenza sanitaria, mentre solo il 17,6% usufruisce di assistenza domiciliare sanitaria o non sanitaria pubblica (Fonte: Istat).

Questi pochi dati spiegano chiaramente perché il tema del Dopo di noi assume grande rilievo non solo a livello delle singole famiglie, ma a livello di comunità e di enti pubblici preposti a garantire non solo i Livelli Essenziali di Assistenza, ma anche e soprattutto “il diritto a vivere nella società con la stessa libertà di scelta delle altre persone”, come l'art. 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità prescrive.

A seguito degli stanziamenti del DM – Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali – del 13 dicembre 2001 n. 470 “Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui all'art.81 della legge 23 dicembre 2000, n.388, in materia di interventi in favore dei soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari” finalizzati al finanziamento di strutture residenziali per l'assistenza ai disabili adulti privi dell'assistenza dei propri familiari, la Regione Lazio con specifici provvedimenti ha approvato i criteri di tre successivi bandi per l'assegnazione dei finanziamenti destinati all'acquisto e/o ristrutturazione o affitto dell'immobile e ad un anno di gestione del servizio per la realizzazione di nuove strutture residenziali (case famiglia). Con successive deliberazioni di Giunta Regionale è stata assicurata la continuità di gestione delle case famiglia per soggetti con handicap grave avviate ai sensi del succitato D.M.470/2001, attraverso l'erogazione di risorse finanziarie in favore dei Comuni Capofila dei Distretti sociosanitari in cui le strutture sono localizzate, a condizione dell'inserimento delle medesime nei relativi Piani di Zona.

Con la DGR del 25 marzo 2014, n. 136 è stata meglio strutturata l'offerta di servizi residenziali dedicati alla disabilità nell'ambito della programmazione distrettuale, attraverso la definizione, nel Sistema dei Piani di zona, della Sottomisura 1.3 “Insieme Dopo di noi” , promuovendo con successivi atti l'apertura di nuove strutture residenziali a valenza distrettuale che diano accoglienza alle persone con disabilità e sostegno alle famiglie che si trovano ad affrontare le complesse esigenze organizzative e socio-educative connesse alla gestione della disabilità e fungano quale rete di sostegno e di promozione sociale. Con questi fondi sono state attivate n. 21 case famiglia per il Dopo di noi.

Sul fronte più complessivo della gestione di un Fondo dedicato al tema del sostegno concreto alle persone disabili gravi o ad altri soggetti con fragilità sociale e alle loro famiglie, la Regione Lazio con la LR 2/2004 all'art. 44 ha promosso l'istituzione di una fondazione senza scopo di lucro, cui potessero partecipare sia soggetti pubblici sia soggetti privati, con caratteristiche di sperimentazione innovativa, e l'attuazione di forme di compartecipazione al finanziamento ed alla gestione dei servizi da parte dei soggetti pubblici e privati, perseguendo l'uniformità delle prestazioni socio-assistenziali erogate sul territorio regionale.

La Regione Lazio ha successivamente approvato con la D.G.R. 792/2006 lo Statuto della fondazione di partecipazione “Insieme dopo di noi” e la natura giuridica della fondazione stessa. L'atto tiene conto delle allora nuove proposte sulla base delle esperienze estere, quali alcune forme

di residenzialità innovativa (es. halfway houses, co-housing, ecc.) e alcune esperienze estere. La L.R. 13 agosto 2011 n. 12 all'art. 1 comma 3, recante modifiche all'art 44 della L.R.2/2004, ha ampliato le finalità e le potenzialità della istituenda Fondazione senza scopo di lucro, estendendo tra le sue finalità il finanziamento di progetti finalizzati all'assistenza, anche con caratteristiche di sperimentazione innovativa, attuando forme di compartecipazione al finanziamento ed alla gestione dei servizi da parte di soggetti pubblici e privati, al fine di perseguire l'uniformità delle prestazioni socio-assistenziali erogate sul territorio regionale. E' stato approvato successivamente dalla Giunta Regionale il nuovo Statuto della Fondazione con la DGR 285 del 15.06.2012 "Art. 1 co. 3 L.R. 12/2011 – Modifica D.G.R. 792/2006 – Approvazione nuovo schema di Statuto Fondazione "Insieme Dopo di Noi" e, in attuazione della stessa, sono stati acquisiti in economia i servizi di consulenza della Società Theorema S.r.l. per il progetto relativo alla Fondazione regionale "Durante e dopo di noi". Il lavoro affidato alla suddetta società si è concluso con la produzione del modello operativo della Fondazione.

Nel 2016, nel contesto della Legge regionale n.11/2016 con l'art.12 (*Politiche in favore delle persone con disabilità e delle persone con disagio psichico*) la Regione Lazio ha inteso promuovere un sistema integrato che sostenga il diritto delle persone con disabilità o con disagio psichico alla piena integrazione e partecipazione sociale, favorendo l'esercizio della scelta da parte dei cittadini in situazione di grave disabilità. Le politiche in favore delle persone con disabilità sono perseguite anche con:

- a) percorsi tendenti a rimuovere ogni forma di emarginazione sociale e ambientale dei nuclei familiari con persone con disabilità o disagio psichico a carico;
- b) assistenza personale, per l'aiuto alla persona nella gestione della vita quotidiana, per l'accompagnamento, la mobilità, l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo;
- c) realizzazione di reti di sostegno e di strutture residenziali di tipo familiare all'interno della comunità, a favore di persone con grave disabilità e delle persone con sofferenza psichica prive di adeguato sostegno familiare per interventi del prima e del dopo di noi. In tale contesto sono promossi interventi ed azioni mirati alla fase del durante noi, al fine di garantire la progressiva presa in carico della persona con disabilità, anche grave, durante l'esistenza in vita dei genitori, rafforzando quanto previsto in tema di progetti individuali per le persone disabili nonché di favorire la deistituzionalizzazione dei servizi alla persona e assicurare la continuità di cura, la dignità e l'autonomia della persona con disabilità priva di sostegno familiare;
- d) laboratori sociali integrati con altre forme di socializzazione disponibili nel territorio, per lo sviluppo dell'autonomia e l'inclusione sociale della persona, comprese le iniziative di agricoltura sociale
- e) percorsi tendenti a promuovere la mobilità, la vita e l'abitare indipendente e ad acquisire la massima autonomia possibile, anche con la realizzazione di centri per la vita indipendente, gestiti direttamente da organizzazioni di persone con disabilità o con disagio psichico con il compito di promuovere e sostenere forme di auto-organizzazione e garantiti anche dopo l'eventuale decesso dei familiari di primo grado;
- f) sensibilizzazione della società e delle famiglie sui diritti delle persone con disabilità o con disagio psichico, anche attraverso interventi specifici di promozione;
- g) costituzione di gruppi di auto-mutuo-aiuto e di reti territoriali per il sostegno e lo sviluppo dell'associazionismo familiare;

Con la **legge** n.112/2016 il Ministero del Lavoro e Politiche sociali ha istituito il Fondo del Dopo di Noi (di seguito *Fondo*) promuovendo interventi volti a rafforzare i percorsi di autonomia della persona con disabilità e la creazione di contesti relazionali al di fuori della famiglia di appartenenza. Il decreto interministeriale del 23 novembre 2016, registrato dalla Corte dei Conti in data 13 febbraio 2017 (di seguito *Decreto*) ha attribuito alla Regione Lazio una quota per l'anno 2016 pari complessivamente ad euro 9.090.000,00 da utilizzarsi per le finalità di cui alla legge e allo stesso decreto. In particolare è stato assegnato alle regioni il compito di adottare indirizzi di programmazione e definire criteri e modalità per l'erogazione dei finanziamenti, per la pubblicità

dei finanziamenti erogati, per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n.214 del 26 aprile 2017 "Legge regionale 10 agosto 2016 n. 11, art. 47 comma 2. Approvazione della proposta del Piano Sociale Regionale denominato "Prendersi cura, un bene comune", la Regione Lazio ha approvato un nuovo piano sociale nella logica dell'integrazione, da perseguire a diversi livelli: delle politiche e degli attori (istituzionali e non), dei programmi e dei processi, dei servizi e degli interventi, delle risorse umane, strumentali e finanziarie. Una integrazione che promuove la permanenza delle persone con disabilità nel proprio contesto di vita, il sostegno all'abitare, l'inclusione nella comunità di appartenenza, la predisposizione di soluzioni abitative che reproducano condizioni di vita familiari.

L'impegno della Regione Lazio è quello di costruire, sulla base di interventi articolati, un sistema del Dopo di noi caratterizzato dalla flessibilità, dalla personalizzazione, dall'interrelazione di diversi soggetti e professionalità; dalla creazione di una "rete", intesa come insieme della collettività, enti istituzionali, terzo settore, volontariato, famiglie, cittadinanza attiva. Un sistema in cui al centro siano le stesse persone con disabilità ed i loro familiari, che favorisca la costruzione di percorsi individualizzati, attenti a bisogni ed esigenze della singola persona, concretamente individuata. Un sistema che consenta il collegamento e la consequenzialità tra interventi del Durante noi e del Dopo di noi, evitando così di affrontare la questione attraverso forme emergenziali e, quindi, necessariamente meno attente alle abitudini di vita delle persone con disabilità.

Nelle more di un più compiuto sistema del Dopo di Noi e di un quadro più certo della quantificazione del bisogno sul territorio regionale, la Regione Lazio intende attivare sulla base delle risorse trasferite dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali un sistema di interventi integrato-e fornire indirizzi di attuazione attraverso le seguenti linee guida.

Art.1 – Definizioni

Ai soli fini delle presenti linee guida sono adottate le seguenti definizioni:

- "Persona con disabilità grave": persona con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità indicate all'articolo 4 della medesima legge e successive modificazioni;
- "Persona con disabilità grave priva del sostegno familiare": persona con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie legate alla senilità, priva del sostegno familiare in quanto mancante di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare;
- "Fondo": il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'art 3 della legge n.112/2016;
- "Dopo di Noi": sistema di interventi e servizi in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

Art.2 - Contesto di riferimento e finalità generali

1. Le presenti linee guida regionali costituiscono indirizzi operativi per gli ambiti ottimali finalizzati alla gestione degli interventi in materia del Dopo di Noi, in conformità con quanto indicato dalla legge 112/2016 e relativo decreto attuativo e anche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, indicando come obiettivi prioritari:

- a) attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che

riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità grave;

b) realizzare, ove necessario e, comunque, in via residuale, nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi;

c) realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone con disabilità grave, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;

d) sviluppare programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità grave.

Art. 3 - Ambiti ottimali

1. Per ottimizzare il coordinamento delle iniziative in campo sociale e sanitario, il bacino di utenza del distretto socio-sanitario è di norma individuato in coerenza con quello sanitario. La Regione Lazio individua con apposita delibera i distretti socio-sanitari per la gestione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.

2. Per particolare tipi di servizi (residenziale, Alzheimer, emergenza e pronto intervento assistenziale, Dopo di noi, progetti sperimentali), la Regione individua ambiti di natura sovradistrettuale all'interno delle Province e Asl di riferimento che si caratterizzano per contiguità territoriale, per natura geografica, per dimensione demografica e ampiezza, per correlazioni relative alla rete infrastrutturale e maggiore facilitazione nella realizzazione di servizi.

3. Nelle more di approvazione della delibera di individuazione dei distretti per l'anno 2017, gli ambiti di natura sovradistrettuale per la gestione del Fondo del Dopo di Noi sono indicati come di seguito riportato:

Ambito Sovradistrettuale	ASL di riferimento	Popolazione totale	Territorio	Motivazione
FRA+FRB	FROSINONE A e B	274.939	1.555,7859	contiguità territoriale
FRC+FRD	FROSINONE C e D	220.087	1.691,2981	contiguità territoriale
LT1+LT2+LT3	LATINA 1, 2 e 3	356.175	804,9227	contiguità territoriale
LT4+LT5	LATINA 4 e 5	218.051	839,9187	contiguità territoriale
RI2+RI3	RIETI 2	62.256	693,2572	contiguità territoriale
RI1+RI4+RI5	RIETI 1	96.211	2.057,2628	territori montani
VT1+VT2+VT3	VITERBO A e B	197.273	2.629,3364	contiguità territoriale
VT4+VT5	VITERBO C	123.006	985,9041	contiguità territoriale
F1+F2	ROMA 4	159.480	478,4751	contiguità territoriale
F3+F4	ROMA 4	167.111	776,6362	contiguità territoriale
G1+G2	ROMA 5	223.784	399,4813	contiguità territoriale
G3+G4	ROMA 5	117.364	827,2449	territori montani
G5+G6	ROMA 5	159.877	591,7225	territori montani
H1+H3	ROMA 6	177.806	183,2961	contiguità territoriale
H2+H5	ROMA 6	176.399	266,3404	contiguità territoriale

H4+H6	ROMA 6	215.527	273,9547	contiguità territoriale
D1	ROMA 3	78.395	229,2547	
ROMA CAPITALE	ROMA1, 2 e 3	2.864.731	1.287,3586	

4. I distretti socio-sanitari degli ambiti così come indicati dalla presente deliberazione, per la realizzazione dei servizi di cui al presente atto, possono sottoscrivere con altri distretti di ambiti in contiguità territoriale e all'interno della stessa ASL di riferimento, accordi di programma per l'attuazione degli stessi secondo le modalità previste dal T.U.E.L. Il soggetto capofila dell'accordo dovrà essere obbligatoriamente il capofila di uno degli ambiti partecipanti

5. Entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente atto gli ambiti sovradistrettuali (di seguito detti Ambiti) comunicheranno il Comune capofila beneficiario delle risorse indicate nell'art. 9 che gestirà il Dopo di Noi e svolgerà le funzioni di Comune referente verso la Regione Lazio per ogni adempimento indicato nelle presenti Linee guida.

Art.4 -Beneficiari

1. I Beneficiari degli interventi e servizi di cui al punto 2, nei limiti delle risorse del Fondo, sono le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, la cui disabilità non sia determinata dal naturale invecchiamento o da patologie legate alla senilità. Lo stato di disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertato con le modalità indicate all'articolo 4 della medesima legge e successive modificazioni.

2. Possono essere beneficiari le persone con disabilità grave già inserite in un percorso di residenzialità extrafamiliare, e con un progetto volto a percorsi di semi-autonomia, per cui le caratteristiche della stessa residenzialità, costituiscano ostacolo all'inclusione e all'attuazione del progetto personalizzato.

Art.5 -Modalità e priorità di accesso alle misure a carico del Fondo

1. Al fine di rilevare il fabbisogno del Dopo di Noi sulla base di un contesto il più possibile ampio e articolato nelle sue diverse caratteristiche, le richieste dei benefici previsti dal Fondo saranno individuate attraverso appositi Avvisi di Ambito per l'adesione al progetto, rivolti ai disabili e alle loro famiglie o tutori legali, da pubblicare entro 90 giorni a partire dall'individuazione del Comune capofila di cui all'art.2. A seguito dell'Avviso sarà creato un elenco aperto aggiornabile con successive domande. La Regione Lazio fornirà successivamente all'approvazione delle presenti linee guida un format specifico dell'Avviso per uniformare lo stesso sull'intero territorio della regione.

2. I servizi socio sanitari, l'associazionismo e il terzo settore operante sul tema della disabilità promuovono l'informazione sul territorio di competenza, sostenendo le persone con disabilità nella partecipazione all'Avviso.

3. L'accesso ai servizi del Dopo di Noi avviene previa la valutazione multidimensionale di cui al successivo art. 6, effettuata da equipe multiprofessionali in cui siano presenti almeno le componenti clinica e sociale secondo i principi della valutazione bio-psico-sociale.

4. L'accesso alle misure a carico del Fondo è prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che, in esito alla valutazione multidimensionale, necessitino con maggior urgenza degli interventi finanziabili dal Fondo. Nella valutazione dell'urgenza si dovrà tener conto delle limitazioni di autonomia, dei sostegni che la famiglia è in grado di fornire, nonché delle condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia. In esito alla valutazione è in ogni caso garantita priorità di accesso a:

- persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche, reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione delle condizioni di disabilità;
- persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
- persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare.

5. Nel caso di riutilizzo di patrimoni alle finalità del decreto, resi disponibili da familiari o da reti associative di familiari di persone con disabilità in loro favore, si deroga ai criteri di priorità di cui al precedente punto 4.

Art.6 -Valutazione multidimensionale

1. La valutazione multidimensionale, rappresenta una metodologia di lavoro volta ad identificare e descrivere il complesso integrato dei bisogni della persona riferiti a problemi di tipo sanitario, assistenziale, tutelare, psicologico, relazionale e socio-economico nonché a descrivere le sue potenzialità e risorse, attraverso l'utilizzo di strumenti validati dalla comunità scientifica. Essa rappresenta il punto nodale per il più appropriato utilizzo dell'offerta dei servizi socio-assistenziali, favorendo la maggior efficacia possibile degli interventi.

2. Il principio della valutazione multidimensionale, sancito in modo esplicito dal DPCM 14 febbraio 2001, art. 4, comma 3, è stato attuato dalla Regione Lazio attraverso la predisposizione dei seguenti atti:

- Decreto del Presidente in qualità di Commissario ad acta 24 dicembre 2012, n. 431 *“La Valutazione Multidimensionale per le persone non autosufficienti, anche anziane e per le persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale: dimensioni e sottodimensioni. Elementi minimi di organizzazione e di attività dell'Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale nella Regione Lazio”*;
- Decreto del Presidente in qualità di Commissario ad acta 1 Ottobre 2014, n. 306 *“Adozione della scheda S.Va.M.Di per la valutazione delle persone con disabilità fisica psichica e sensoriale per l'accesso alla residenzialità, semiresidenzialità e domiciliarità”*.

3. Con specifico riferimento alla persona con disabilità, nella prospettiva della sua migliore qualità di vita possibile, la valutazione multidimensionale non può prescindere dall'analisi della dimensione funzionale almeno per le seguenti aree:

- cura della propria persona;
- mobilità;
- comunicazione e altre attività cognitive;
- attività strumentali e relazionali per la vita quotidiana.

4. La valutazione multidimensionale di cui al presente articolo deve essere effettuata dall'U.V.M. distrettuale obbligatoriamente integrata con il Servizio Sociale del distretto socio-sanitario. A tutti i richiedenti i benefici del Dopo di noi è garantita la valutazione multidimensionale

5. Per la valutazione multidimensionale verrà utilizzata la Scheda S.Va.M.Di, scheda adottata dalla Regione Lazio con Decreto del Commissario ad Acta n.U00306/2014 *“Adozione della Scheda S.Va.M.Di per la valutazione delle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale per l'accesso alla residenzialità, semiresidenzialità e domiciliarità”*. Per la definizione del progetto personalizzato di cui al successivo articolo, saranno, inoltre, utilizzabili tutti gli strumenti disponibili in grado di determinare tipologia, frequenza e intensità dei sostegni necessari per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità.

Art. 7 - Progetto personalizzato

1. Il progetto personalizzato è redatto dall'U.V.M., obbligatoriamente integrata con i servizi socio sanitari distrettuali e dell'Ente locale di residenza della persona con disabilità, sulla base della valutazione multidimensionale di cui all'art.6. In esso devono essere declinati gli obiettivi da raggiungere, gli interventi di tipo sociale, sanitario ed educativo da realizzare, le figure professionali ad esso preposte, e fra esse una figura di riferimento (case manager), le modalità ed i tempi di attuazione, nonché i relativi costi e la loro ripartizione tra le aziende sanitarie locali, gli enti locali e l'eventuale compartecipazione dell'utente. E' previsto che il progetto personalizzato, nel corso della durata dell'intervento assistenziale, possa subire dei correttivi orientati a perfezionare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
2. Nel progetto personalizzato sono indicati gli specifici sostegni di cui la persona con disabilità grave necessita, inclusi gli interventi e i servizi finanziati a valere sul Fondo, in coerenza con la valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili, al fine del miglioramento della qualità di vita e della corretta allocazione delle risorse medesime. Nel caso in cui la persona sia già stata valutata e disponga di un progetto per finalità diverse da quelle del Dopo di Noi, la valutazione e la progettazione sono integrate con gli interventi e i servizi a valere sul Fondo.
3. Il progetto personalizzato è definito assicurando la più ampia partecipazione possibile della persona con disabilità grave, tenendo conto dei suoi desideri, aspettative e preferenze e prevedendo altresì il suo pieno coinvolgimento nel successivo monitoraggio e valutazione. Laddove la persona con disabilità grave non sia nella condizione di esprimere pienamente la sua volontà è sostenuta dai suoi genitori o da chi ne tutela gli interessi, garantendo con le minori limitazioni possibili e con particolare riguardo alle persone con disabilità intellettiva e del neurosviluppo, gli strumenti previsti dalla vigente legislazione relativi al sostegno nella presa delle decisioni, nonché adottando strategie volte a facilitare la comprensione delle misure proposte.
4. Il case manager, individuato tra le figure professionali preposte al progetto personalizzato, sulla base del bisogno prevalente, ne cura la realizzazione attraverso il coordinamento e l'attività di impulso verso i diversi attori coinvolti nella realizzazione del progetto medesimo. Il case manager verifica periodicamente l'andamento del progetto e ne propone una eventuale revisione, tenuto conto anche della soddisfazione e delle preferenze della persona con disabilità grave.
5. Nella realizzazione del progetto è ribadita la centralità ed il valore della partecipazione dei cittadini e la corresponsabilità della presa in carico da parte del personale dell'azienda sanitaria locale e degli enti locali con i soggetti del terzo settore, gli utenti ed i loro familiari.
6. Il progetto personalizzato è sostenuto dal budget di progetto, inteso quale insieme di tutte le risorse umane, economiche, strumentali da poter utilizzare in maniera flessibile, dinamica e integrata.

Art. 8 - Budget di progetto

1. Il budget di progetto dovrà essere basato sui seguenti principi fondamentali:
 - è costituito dall'insieme delle risorse economiche, professionali e umane, unitamente alle risorse sociali e relazionali della comunità locale;
 - è uno strumento organizzativo-gestionale per la realizzazione di progetti di vita personalizzati attraverso l'attivazione di interventi sociosanitari integrati;
 - è un sistema caratterizzato da un'elevata flessibilità senza essere legato a un tipo particolare di servizio o a uno specifico erogatore; promuove e attua il protagonismo delle persone.
2. Per una efficace individuazione del budget di progetto è necessaria la ricognizione di tutte le risorse economiche, professionali e di comunità che si rendano al momento disponibili da parte delle istituzioni sociali e sanitarie, degli utenti, del Terzo Settore, dell' associazionismo e della

comunità locale, in quanto partecipanti alla co-progettazione e alla co-gestione dei diversi progetti personalizzati.

3. Nel budget di progetto afferiscono quindi anche le risorse relative alle attività finanziate dal Fondo del Dopo di Noi in modo aggiuntivo e non sostitutivo rispetto le risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

4. Il budget di progetto, a seguito delle attività di monitoraggio e valutazione, può subire variazioni o revisioni.

Art. 9 - Risorse finanziarie

1. Il Fondo effettua un riparto delle risorse destinate al Dopo di Noi calcolata sulla base della quota di popolazione compresa nella fascia di età tra i 18 ei 64 anni. Alla Regione Lazio spetta la somma totale di euro 9.090.000,00 per l'annualità del 2016, ripartita in base agli utilizzi secondo il seguente schema approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali secondo il seguente schema :

Utilizzo	Ente gestore	%	euro
Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione(art.5 comma 4 lettera a) del Decreto)	Ambiti	71	5.421.276
Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative (art.5 comma 4, lettera b) del Decreto)	Ambiti	5	381.780
Programmi di accrescimento della consapevolezza e per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita quotidiana (art.5 comma 4, lettera c) del Decreto)	Ambiti	20	1.527.120
Interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare (art.5 comma 4, lettera e) del Decreto)	Ambiti	4	305.424
<i>Totale attribuito agli Ambiti</i>		100	7.635.600

Interventi infrastrutturali art. 5, comma 4, lettera d) del DM	Regione		1.454.400
--	---------	--	-----------

<i>Totale attribuito agli Ambiti</i>			7.635.600
<i>Totale gestito dalla Regione</i>			1.454.400
<i>Totale risorse Dopo di Noi</i>			9.090.000,00

3. Gli interventi di cui all' art. 5, comma 4 lettera a), b), e c) del Decreto sono inclusi nel progetto personalizzato redatto in favore della persona con disabilità e nel relativo budget di progetto e sono di competenza degli ambiti territoriali. Gli interventi di cui all' art. 5, comma 4 lettera alla lettera e) del Decreto sono anch'essi di competenza degli ambiti territoriali. Gli interventi di cui alla lettera d) del Decreto restano di competenza della Regione Lazio.

4. Le risorse per l'attuazione degli interventi di cui all' art. 5, comma 4 lettera a), b), c), ed e) del Decreto sono trasferite al Comune capofila di Ambito, di cui all'art.3 delle presenti linee guida , sempre in base alla percentuale di popolazione compresa nella fascia di età tra i 18 e i 64 anni, e sono ripartite secondo il seguente schema:

Ambito Sovradistrettuale	Popolazione 18-64 anni	Riparto del Fondo 2016 del Dopo di Noi
F1+F2	100.875	208.877
F3+F4	106.862	221.274
FRA+FRB	172.663	357.525
FRC+FRD	137.652	285.029
G1+G2	144.516	299.242
G3+G4	74.092	153.419
G5+G6	102.063	211.337
H1+H3	112.057	232.031
H2+H5	112.102	232.124
H4+H6	136.774	283.211
LT1+LT2+LT3	225.694	467.334
LT4+LT5	137.140	283.969
RI2+RI3	38.597	79.921
RI1+RI4+RI5	58.282	120.682
VT1+VT2+VT3	120.940	250.425
VT4+VT5	77.694	160.877
D1	50.777	105.142
ROMA CAPITALE	1.778.754	3.683.181
totale	3.687.534	7.635.600,00

5. Alle risorse di cui ai punti precedenti si sommeranno quelle che, con Decreto del 21 giugno 2017, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha attribuito alla Regione Lazio per l'annualità 2017 del Fondo, pari a 3.868.300,00 euro, che verranno ripartite e trasferite con successivi atti dirigenziali secondo le modalità già indicate per il riparto del 2016;

6. Le risorse trasferite ai Comuni capofila degli ambiti ottimali per il progetto del Dopo di Noi sono aggiuntive rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. I finanziamenti per gli interventi ed i servizi indicati nel successivo articolo, ove di natura sociosanitaria, sono finalizzati alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza e non sono sostitutivi, ma aggiuntivi e complementari, a quelli sanitari.

7. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 della legge n.112/2016, al finanziamento dei programmi e all'attuazione degli interventi di cui al successivo articolo, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle rispettive competenze, possono partecipare gli enti locali, gli enti del terzo settore, nonché altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità e le famiglie che si associano per le finalità della legge n.112/2016 e del Decreto attuativo.

Art.10 -Attività e servizi finanziabili

1. Le attività ammesse al finanziamento, in attesa di un riconoscimento delle stesse come livello essenziale di prestazione (LEP), sono quelle indicate dall' art. 3 del Decreto:

- *Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione.*

Questi interventi dovranno offrire alle persone adulte con disabilità grave che hanno la necessità, per la mancanza delle figure familiari di riferimento, o l'impossibilità degli stessi a garantire nel tempo l'adeguato sostegno familiare ed il desiderio di sperimentare l'inserimento in un gruppo di "convivenza transitoria", il temporaneo distacco dalla famiglia, con l'obiettivo di migliorare le relazioni sociali, l'autonomia personale e sociale. Tra gli interventi ammissibili sono compresi, a scopo esemplificativo:

- cicli di weekend fuori casa finalizzati all'accrescimento dell'autonomia e all'apprendimento della gestione delle relazioni interpersonali e del management domestico;
- periodi medio-brevi di esperienze fuori dal nucleo di origine, per il consolidamento dell'autonomia e dell'indipendenza, con individuazione della tempistica e delle modalità di rientro in famiglia; esperienze medio-lunghe di abitare supportato con presenza di personale (educatori professionali o altre figure sociali o sociosanitarie, compreso il case manager o tutor), con individuazione della tempistica e delle modalità di rientro in famiglia;
- percorsi di conoscenza e valutazione delle preferenze e delle scelte del beneficiario per progettare i sostegni da mettere in atto a partire dalle sue aspirazioni e preferenze;
- percorsi di attività diurne abilitative propedeutici all'abitare autonomo ed alla conoscenza e condivisione, finalizzati alla nascita del gruppo/casa, anche attraverso la costituzione di ambienti di simulazione della vita quotidiana, percorsi di conoscenza degli ambienti, "palestre di vita", esperienze di convivenze temporanee per verificare la compatibilità tra le persone;
- percorsi di accompagnamento e sostegno ai familiari in vista dell'uscita della persona con disabilità dal nucleo familiare di origine.

Al termine di questi percorsi i case manager valuteranno la possibilità di un inserimento nei percorsi dell'abitare autonomo e, a tal fine, anche la compatibilità tra gli adulti con disabilità partecipanti al percorso. E' attraverso questa delicata fase di interventi che si definiranno le "nuove famiglie/convivenze", composte da persone con disabilità.

I percorsi possono riguardare anche persone presenti nelle strutture RSA, ex art.26 e in case famiglia, che possano raggiungere una propria autonomia e per i quali la struttura ospitante costituisca barriera all'inclusione sociale. In tal caso sono ammissibili percorsi di de-istituzionalizzazione rispettosi dei tempi di adattamento alle nuove condizioni da parte dei diretti interessati, con il coinvolgimento delle strutture residenziali di provenienza.

- *Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative*

Si tratta di spese per collaboratori familiari, dedicati in particolare alla cura della casa e alla preparazione dei pasti, rivolti a supportare la possibilità di vita indipendente delle persone con disabilità beneficiarie del progetto dell'abitare autonomo.

- *Programmi di accrescimento della consapevolezza e per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita quotidiana anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale di cui alla legge 68/1999 sul collocamento mirato*

I programmi previsti sono rivolti ai disabili che iniziano percorsi di nuove famiglie/convivenza e privilegiano interventi di tipo socio-educativo e relazionale, volti al mantenimento e allo sviluppo delle capacità della persona con disabilità e della rete sociale di riferimento e hanno lo scopo di migliorare le performance di autonomia e di gestione della vita quotidiana. Particolare attenzione viene data all'autonomia abitativa, ai percorsi di inclusione sociale nel tessuto socioculturale dei luoghi di residenza, all'accompagnamento e tutoraggio ad eventuali tirocini di inclusione sociale e anche tenendo conto dei bisogni in evoluzione delle persone con disabilità ingratescenti. Gli interventi da realizzare vengono individuati all'interno dei singoli progetti personalizzati in aggiunta agli interventi di tipo sociale e sanitario già posti in essere e sono rivolti a supportare la realizzazione di specifici

percorsi di autonomia delle persone con disabilità beneficiarie del progetto dell'abitare autonomo. Questi programmi accompagnano quindi le persone con disabilità nel percorso di inserimento e di permanenza nelle nuove "case" in cui vivranno stabilmente. I programmi attivati in favore delle persone con disabilità inserite nelle unità alloggiative avranno un responsabile del programma che, in collaborazione con i case manager ed i rappresentanti legali delle persone con disabilità, svolgerà l'attività di coordinamento con i servizi territoriali, le verifiche ed i controlli sui programmi attuati.

- *Interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare.*

In via residuale, in situazioni di emergenza ed in situazioni in cui i genitori non siano in grado, temporaneamente, di fornire alla persona con disabilità grave i sostegni genitoriali necessari ad una vita dignitosa e qualora non sia possibile ovviare ai medesimi con servizi di assistenza domiciliare, possono essere consentiti, a valere sulle risorse del Fondo, interventi di permanenza temporanea in strutture dalle caratteristiche diverse da quelle definite nell'art.11, previa la verifica dell'assenza di soluzioni abitative ad esse conformi, seppur temporanee. Tali interventi da realizzarsi nel superiore interesse della persona con disabilità grave e nel rispetto della sua volontà, ove possibile, e dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi, si inseriscono in ogni caso in un percorso che identifica i tempi di rientro nella situazione familiare, cessata la situazione di emergenza e si limitano, a valere sulle risorse del Fondo, all'assunzione dell'onere della quota sociale, in tutto o in parte, delle prestazioni erogate in ambito residenziale, ferme restando le prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Art.11 - Soluzioni alloggiative

1. Le soluzioni alloggiative per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, da prevedere nel progetto personalizzato di cui all'art. 7 delle presenti linee guida e finanziate a valere sulle risorse del Fondo, devono realizzarsi in immobili di civile abitazione, inclusa l'abitazione di origine o gruppi-appartamenti o soluzioni di *co-housing*, organizzati come nuclei abitativi familiari di persone con disabilità grave che possano insieme acquisire con opportuni supporti l'autonomia nella conduzione e gestione della vita quotidiana.

2. In particolare le soluzioni alloggiative devono avere le seguenti caratteristiche:

a) offrire ospitalità a non più di 5 persone. La Regione può predisporre deroga, in via eccezionale, motivata in base ai particolari bisogni assistenziali delle persone inserite, nella forma di più moduli abitativi nella medesima struttura. In ogni caso non sono previsti finanziamenti a valere sulle risorse del Fondo per strutture con singoli moduli abitativi che ospitino più di 5 persone, per un totale di non più di 10 persone complessive nella struttura, inclusi eventuali posti per situazioni di emergenza e/o sollievo, in un massimo di 2;

b) essere spazi accessibili, organizzati come spazi domestici che possano essere vissuti come la propria casa, prevedendo ove possibile l'utilizzo di oggetti e mobili propri. Nel rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione dei rischi, devono essere garantiti spazi in cui sia tutelata la riservatezza, in particolare le camere da letto, preferibilmente singole, ed adeguati spazi per la quotidianità e il tempo libero;

c) promuovere l'utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle persone con disabilità grave, in particolare le tecnologie domotiche, di connettività sociale e di ambient assisted living;

d) essere ubicate in zone residenziali e comunque in un contesto territoriale non isolato, essere aperte alla comunità di riferimento e permettere la continuità affettiva e relazionale degli ospiti. E' ammessa anche la collocazione in aree rurali nell'ambito di progetti di agricoltura sociale,

individuati specificatamente dalla Regione Lazio, che siano in grado di sviluppare efficacemente insieme alla residenzialità, anche l'attuazione dei programmi di uscita dalla famiglia o istituzione e quelli di accrescimento;

e) fermo restando i requisiti che garantiscano l'accessibilità e la mobilità interna, non sono previsti in via generale requisiti strutturali, se non quelli minimi previsti dalle norme per le case di civile abitazione.

3. La Regione Lazio procederà, attraverso un successivo e specifico atto, ad una manifestazione di interesse, rivolta a proprietari pubblici, privati e del privato sociale, per l'individuazione di un patrimonio immobiliare "solidale" della Regione Lazio, avente le caratteristiche individuate al presente articolo e disponibile per svolgere i programmi ed i servizi individuati dalla legge n.112/2016 e dal relativo Decreto attuativo.

4. A seguito dell'individuazione del patrimonio immobiliare e sulla base della verifica della possibilità di matching tra le persone con disabilità di cui all'art. 4 delle presenti linee guida e l'esistenza di un adeguato immobile, saranno ammissibili al finanziamento a valere sul Fondo, prioritariamente le seguenti tipologie di spesa:

- a) ristrutturazione (interventi relativi a bagni e cucine, miglioramento della funzionalità degli spazi alloggiativi per il benessere e la piena autonomia delle persone disabili)
- b) messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessarie per il funzionamento degli alloggi (adeguamento alle norme di sicurezza per abitazione civile, domotica)

Solo in mancanza di immobili, a fronte di percorsi di semiautonomia con buon esito, sarà valutata dalla Regione, d'accordo con gli Ambiti, la sostenibilità di eventuali oneri di locazione e/o acquisto.

5. Nelle more dell'individuazione del patrimonio immobiliare del Dopo di Noi, laddove siano effettivamente portati a termine positivamente percorsi di semiautonomia, la Regione, d'accordo con gli Ambiti, potrà individuare immobili di proprietà pubblica e autorizzare eventuali spese.

Art.12 - Governance

1. La Regione Lazio svolge le funzioni di programmazione del Dopo di Noi, emettendo le linee guida di cui al presente atto. La Regione Lazio, attraverso le linee guida intende attivare, nelle modalità indicate dalla LR 11/2016, dal Piano sociale regionale, approvato con la deliberazione di Giunta Regionale del 26 aprile 2017 n. 214 e in conformità con le finalità della legge 112/2016 e relativo Decreto attuativo, l'attuazione del Dopo di Noi, attraverso azioni a forte carattere di integrazione sociosanitaria e attraverso una governance unitaria che trovi il proprio fondamento nei principi della co-progettazione e della partecipazione da parte dell'associazionismo e del privato sociale.

2. La Regione Lazio trasferisce le risorse del Fondo, così come indicate nel riparto di cui all'art. 8, ai Comuni capofila di ambito individuati dai distretti socio-sanitari.

3. La Regione Lazio procederà attraverso un successivo e specifico atto ad una manifestazione di interesse, rivolta a proprietari pubblici e privati per l'individuazione di un patrimonio immobiliare "solidale", della Regione Lazio, avente le caratteristiche individuate all'art. 11 delle presenti linee guida e reso disponibile per svolgere i programmi ed i servizi individuati dalla legge n.112/2016 e relativo Decreto attuativo.

4. La Regione Lazio, nella cornice legislativa individuata dall'art. 44 della L.R. 27 febbraio 2004, n.2, così come modificato successivamente dalla L.R. 13 agosto 2011 n. 12, si è impegnata a promuovere l'istituzione di una Fondazione senza scopo di lucro a cui possano partecipare sia soggetti pubblici che soggetti privati. A tal fine provvederà attraverso procedure di consultazione e

di co-progettazione a definire il progetto esecutivo per l'individuazione di una Fondazione finalizzata, tra l'altro, alla gestione del patrimonio immobiliare del Dopo di Noi di cui all'art.11 delle presenti linee guida, all'armonizzazione degli interventi destinati alle persone con disabilità, alla misurazione dell'impatto sociale degli stessi.

5. La Regione Lazio svolgerà le funzioni di verifica e monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo secondo le modalità indicate all'art. 16 delle presenti linee guida.

6. I Distretti sanitari, obbligatoriamente integrati con i distretti socio-sanitari, attivano le Unità di Valutazione Multidimensionali di competenza territoriale, garantiscono la Valutazione Multidimensionale a tutti i richiedenti i benefici del dopo di Noi, definendo i progetti individuali e i budget di progetto e attuando gli interventi di loro competenza.

7. I Distretti socio-sanitari, in relazione agli ambiti ottimali individuati all'art. 2, devono individuare il Comune capofila di ambito a cui verranno trasferite le quote del Fondo per le attuazioni di competenza indicate nell'art. 10 delle presenti linee guida.

8. Gli Ambiti, a seguito del trasferimento delle quote del Fondo, procedono alla pubblicazione dell'Avviso di cui all'art. 5 delle presenti linee guida per l'individuazione dei richiedenti i servizi e le attività finanziabili dal Fondo e formulano un elenco aperto degli stessi. Gli Ambiti, obbligatoriamente integrati con i distretti sanitari, definiscono i progetti personalizzati e i budget di progetto dei richiedenti e predispongono l'elenco dei beneficiari dei servizi e delle attività finanziabili dal Fondo. Gli Ambiti attuano i servizi e gli interventi di cui all'art. 10 delle presenti linee guida, individuati nei progetti personalizzati e finanziabili con il Fondo, anche attraverso lo strumento della co-progettazione di cui alla Delibera ANAC n.32 /2016 conformemente alle linee guida regionali approvate con deliberazione della Giunta regionale del 13 giugno 2017 n. 326, favorendo al massimo la partecipazione dei Comuni, delle associazioni dei familiari, del terzo settore e delle reti sociali. A seguito dell'individuazione dei gruppi delle persone con disabilità da avviare all'abitare autonomo, gli Ambiti collaborano con la Regione Lazio e la Fondazione di cui al precedente punto 4, al matching tra i gruppi e gli immobili disponibili, nominando anche il responsabile del programma di cui alla Deliberazione di Giunta regionale del 24 marzo 2015 n.126. Questi, in collaborazione con i servizi territoriali, i case manager, le persone con disabilità e le figure poste a loro tutela, svolgerà il coordinamento, le verifiche ed i controlli sui programmi attuati. Gli Ambiti inoltre, forniscono alla Regione Lazio, con cadenza semestrale e su supporto informatico, il numero dei beneficiari per singola tipologia di intervento insieme ad una sintetica relazione sull'attuazione del Dopo di Noi e di eventuali criticità, nonché il monitoraggio dei flussi finanziari.

Art. 13 - Programmazione degli interventi

1. La Regione Lazio, integrerà la programmazione degli interventi di cui alle presenti linee guida con i programmi del FNPS e del FNA e con tutte le attività che riguardano lo stesso target di beneficiari e che presentano finalità coincidenti, inserendo nella delibera annuale di programmazione le finalità e le risorse e le modalità di integrazione dei diversi Fondi.

2. La Regione Lazio comunicherà al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali gli indirizzi di programmazione annuali ed eventuali aggiornamenti agli stessi derivanti da modifiche agli obiettivi di servizio da parte del Ministero stesso.

3. Gli Ambiti, annualmente e attraverso procedure di co-programmazione predisporranno appositi piani di utilizzo delle risorse assegnate nel rispetto delle presenti linee guida.

Art. 14 - Criteri e modalità per l'erogazione dei finanziamenti

1. A seguito della pubblicazione delle presenti linee guida, la Regione Lazio provvederà ad emettere i necessari procedimenti attuativi e di erogazione dei finanziamenti. Il Comune capofila d'Ambito beneficiario delle risorse dovrà approvare un atto di impegno per l'utilizzo delle stesse in modo conforme alle presenti linee guida, alla scheda approvata dal MLPS e alla legge 112/2016 e relativo Decreto attuativo, all'obbligo di procedure di co-programmazione e co-progettazione delle risorse, con particolare riferimento alle associazioni di disabili e dei loro familiari, all'obbligo informativo verso la Regione. Le risorse destinate agli ambiti ottimali saranno erogate a seguito della firma degli atti di impegno.

Art. 15 - Pubblicizzazione

1. La Regione Lazio provvederà alla massima pubblicizzazione dei finanziamenti per l'attuazione dei servizi e degli interventi a valere sul Fondo, attraverso il proprio sito web e con incontri di livello centrale e territoriale con le associazioni dei disabili e dei loro familiari e del terzo settore.

2. I Distretti sanitari e gli Ambiti devono fornire la più ampia pubblicizzazione dei finanziamenti per gli interventi a valere sul Fondo, anche attraverso appositi incontri con le associazioni dei disabili e dei loro familiari e con il terzo settore attivo sui propri territori.

Art. 16 - Verifica dell'attuazione e monitoraggio

1. La Regione Lazio, anche attraverso il confronto con la Consulta Regionale per la Disabilità e l'Handicap, verifica con cadenza semestrale l'efficacia dei progetti finanziati e la rilevazione di eventuali criticità svolte e della eventuale revoca dei finanziamenti.

2. La Regione, sulla base delle informazioni fornite con cadenza semestrale dagli ambiti, comunicherà al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, i trasferimenti effettuati e gli interventi finanziati con le risorse del Fondo, con particolare riferimento al numero dei beneficiari per singola tipologia di intervento e alle caratteristiche delle soluzioni alloggiative e alla rendicontazione sull'effettiva attribuzione ai beneficiari delle risorse trasferite nel secondo anno precedente l'erogazione medesima.

3. La Regione Lazio, al fine di migliorare la programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi finanziati dal Fondo, attiverà ogni azione di propria competenza per promuovere il flusso informativo verso il casellario assistenziale di cui all'art. 13 del decreto legge n.78 del 2010 dagli enti erogatori degli interventi, secondo le modalità previste dal decreto interministeriale 16 dicembre 2014 e per la trasmissione del modulo SINA di cui all'art.5, comma 3 , lettera b) del medesimo decreto interministeriale da parte. Con riferimento agli interventi e ai servizi attivati erogati a valere sul fondo, ai sensi del comma 5 art. 6 è compilato il campo "2.3.4-Codice prestazioni" della sez.3 della tabella 2 del citato decreto interministeriale 16 dicembre 2014, utilizzando la voce "A1.21", indipendentemente dalle caratteristiche della prestazione e dal fatto che la prestazione sia sottoposta a prova dei mezzi, ed il campo "2.3.5 – Denominazione prestazione" della medesima sezione 3 indicando "Fondo PCD prive del sostegno familiare.

Art. 17 - Rendicontazione

1. Per quanto attiene la rendicontazione degli importi, si rinvia alle modalità in uso per analoghe misure del Piano zona nelle more di una ridefinizione della piattaforma informatica in uso per la rendicontazione dei Piani di Zona.